

contributo applicato



ORIGINALE

19767/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
del danno da
responsabilità
medica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente - R.G.N. 590/2008
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere - Cron. 19767
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere - Rep. 2434
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere - Ud. 03/10/2012
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 590-2008 proposto da:

N [] N [] [] considerata
domiciliata "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato DI FRANCESCO OLINDO giusta delega in
atti;

- ricorrente -

2012

contro

1565

S [] CASA CURA S [] S.P.A. [] in persona
del Presidente del C.d.A. V [] S [],
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35,

presso lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIFANO
CALOGERO, SCHIFANO SABINA giusta delega in atti;

D [] G [] [], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo
studio dell'avvocato RUDEL RAOUL, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1099/2006 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 30/10/2006, R.G.N.
1574/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato RAOUL RUDEL;

udito l'Avvocato MARCO VINCENTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Con sentenza n. del 29 .7.2001 il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di Nunziata Nocera (nata nel 1963) condannò solidalmente al pagamento di € 8.179,07 (da rivalutarsi) il medico e s.r.l.-Casa di Cura nella quale la era stata ricoverata nel febbraio del 1997, per averla dimessa senza diagnosticare una gravidanza extrauterina, con la conseguenza che due giorni dopo la paziente era stata ricoverata d'urgenza, in preda a forti dolori, presso l'ospedale di Agrigento con diagnosi di "addome acuto da gravidanza tubarica" e sottoposta ad intervento chirurgico con emotrasfusione, nel corso del quale le era stata asportata la tuba sinistra.

2.- La Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame della , cui avevano resistito entrambi gli appellati, con sentenza depositata il 30.10.2006 ha elevato ad € 34.788,43 la liquidazione del danno biologico anche per i derivati postumi permanenti, e ad € 17.394,21 quella del danno morale, oltre agli accessori ed alle spese del doppio grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione a affidandosi a cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi i due intimati.

4.- Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso è denunciata "insufficiente e inesistente motivazione su punti decisivi della controversia" in relazione alla mancata liquidazione equitativa del (a) danno emergente (spese affrontate), (b) del lucro cessante (non prestata attività lavorativa come gestore di negozio di abbigliamento da febbraio 1997 ad agosto 1998), nonché (c) alla omessa liquidazione del danno da lesione della cenestesi lavorativa e (d) del danno esistenziale.

2.- In relazione alle quattro indicate voci di danno, sono poi denunciate violazione e falsa applicazione: col secondo motivo, degli artt. 1226, 2727, 2729, 2056 c.c. e 115, comma 2, c.p.c.; col terzo motivo, degli artt. 2043, 2056, 2057 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.; col quarto motivo, degli artt. 2043, 2056, 2057, 2059 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; col quinto motivo, dell'art. 32 Cost e dei medesimi articolo del codice civile e di rito sopra indicati.

3.- Premesso che le censure di vizio della motivazione di cui al primo motivo sono inammissibili per difetto del momento di sintesi di cui all'art. 366 bis c.p.c., tutte le altre sono infondate.

3.1.- Quella di cui al secondo motivo poiché l'affermazione che non erano provati altri esborsi e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'impossibilità o la grande difficoltà ("nella specie insussistenti") di provare il pregiudizio economico risentito ^{bensi} è vassolutamente corretta in diritto; ^{me}che, poi, sia noto che chi è affetto da depressione

abituamente non conservi le ricevute (e che, dunque, il giudice dovesse far ricorso ad inferenze induttive) è opinione della ricorrente, niente affatto integrante un dato di comune esperienza.

3.2.. La censura di cui al terzo motivo è infondata poiché dalle conclusioni trascritte in sentenza (fine di pag. 2 ed inizio di pag. 3) non risulta che fosse stato domandato il danno da lucro cessante. In ogni caso il ricorrente non afferma di aver mai in alcun modo provato un decremento dei redditi della ricorrente nel periodo dal febbraio del 1997 all'agosto del 1998.

3.3.- Quanto alla cenestesi lavorativa (quarto motivo), la Corte d'appello ha escluso che fossero provate le maggiori usura, fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro, una volta ripreso (inizio di pag. 12 della sentenza).

Il mancato ricorso alle presunzioni - di cui anche qui la ricorrente si duole - presuppone una implicita esclusione da parte del giudice del merito della possibilità di evincere che un danno estetico all'addome e una malattia psichica lesiva dell'integrità nella misura del 10% possano rendere più usurante la gestione di un negozio di capi di abbigliamento. Si tratta di valutazione di puro fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

3.4.- Quanto al mancato riconoscimento del "danno esistenziale" (quinto motivo), la Corte territoriale ha escluso che "l'evento lesivo abbia provocato uno



sconvolgimento delle abitudini di vita dell'appellante ("quest'ultima, come detto, ha continuato a lavorare e nell'anno 2001 ha avuto una nuova gravidanza, condotta a termine regolarmente)" (pag. 12 della sentenza impugnata).

In difetto dei pregiudizi in parola, non è dato ravvisare alcuna violazione di norme di diritto, posto che non esiste un'autonoma voce di danno c.d. "esistenziale" (Cass., sez. un., da 26972 a 26975 del 2008), che il danno estetico fu assai modesto e che il disturbo psichico è stato qualificato come "disturbo posttraumatico da stress", equiparabile "alla nevrosi depressiva reattiva" (pag. 10 della sentenza), sicché la conclusione della Corte territoriale per un verso è in linea con i principi enunciati dalle citate sentenze e, per altro verso, integra ancora una volta un apprezzamento di fatto.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che per ciascuno dei controricorrenti liquida in € 4.200, di cui 4.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Roma, 3 ottobre 2012

Il estensore

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 13 NOV 2012

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA